



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DE POPOLO ITALIANO**

LA CORTE D'APPELLO DI TORINO - SEZIONE I^ CIVILE

RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:

Dott.ssa Emanuela [REDACTED] **PRESIDENTE**

Dott. Corrado [REDACTED] **CONSIGLIERE**

Dott.ssa Maria Cristina [REDACTED] **GIUDICE AUSILIARIO REL.**

Oggetto: contratti
bancari

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile promossa in sede di appello da

Intesa Sanpaolo spa, con sede sociale in Torino, cod.fisc. 00799960158, in persona della procuratrice dott.ssa Ivana Granata per atto a rogito notaio Carlotta Dorina Stella Marchetti di Milano, Rep. n. 6745 Racc. N. 4737 rappresentata e difesa dall' dell'avv. Domenico Iodice in forza di procura speciale del 26.5.2022, elettivamente domiciliata in Torino, via Palmieri n. 36 presso il suo studio,

- Parte Appellante -

Contro

CONSERF SRLS, con sede in Roma, P.IVA 15374991006, quale rappresentante sostanziale del signor Alessandro [REDACTED] cod. fisc. [REDACTED]3G036Z, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Riccio in forza di procura in data 21.6.2021, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, c.so Re Umberto n.96,

- Parte appellata ed appellante incidentale condizionata -

Udienza Collegiale di p.c. del 12.3.2024.

Conclusioni delle parti

Per Parte Appellante:

"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in totale riforma dell'ordinanza del 29 aprile-2 maggio 2022, comunicata in data 2 maggio 2022, rep. n. 4555/2022, pronunciata dal Tribunale di Torino contrariis reiectis in via pregiudiziale e/o preliminare -

In conclusione, in nessun caso il giudice è vincolato al contenuto della normazione secondaria nell'esercizio della sua attività ermeneutica (Cass. SS.UU n. 19597/2020).

Non convince neppure il differente aspetto della mancanza di omogeneità nella formazione dei panieri per la comparazione dei costi, dovendosi riconoscere (da ultimo Cass. sez. VI ord. 26.11.2021 n. 37058) che la questione, alla luce delle considerazioni svolte ed anche del fatto che non è pretesa o disciplinata da alcuna specifica disposizione normativa, non può risolversi in una sostanziale disapplicazione della norma penale, come sarebbe se si limitasse solo per questo la onnicomprensività, ai fini dell'usura, degli oneri in essa previsti nella formazione del TEG del singolo rapporto da portare a confronto con il tasso soglia di riferimento.

Deve pertanto essere confermata, sul punto, la sentenza del Tribunale di Torino che, comprendendo nel TEG le spese per l'assicurazione obbligatoria, ha ritenuto originariamente usurario il finanziamento concluso tra le parti e ne ha di conseguenza espunto gli oneri, ex art.1815 co 2 c.c.

La accertata nullità del titolo in forza del quale erano stati eseguiti i pagamenti, determina il diritto alla ripetizione di essi ex art. 2033 CC.

Le spese del giudizio

Le spese di lite sono poste a carico di parte appellante in base al principio di soccombenza. Tenuto conto delle tariffe vigenti, del valore della controversia, della media complessità delle questioni sottoposte alla Corte, dell'attività svolta dalle parti, si liquidano in complessivi € 3.966,00 di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1.911,00 per la fase decisoria.

Sussistono altresì i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/02 perché la parte appellante sia dichiarata tenuta al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando nella causa civile di appello iscritta con RG 789/2022 promossa da Intesa Sanpaolo spa nei confronti di Conserf srl in qualità di rappresentante sostanziale di XXXXXXXXXX Alessandro, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinte, così decide:

- 1) Respinge l'appello proposto da Intesa Sanpaolo spa avverso l'ordinanza ex art. 702 ter cpc pubblicata il 29.4.2022 del Tribunale di Torino nel giudizio iscritto con RG 13338/2021;
- 2) Condanna l'appellante al rimborso delle spese di lite del grado in favore di parte appellata che liquida in complessivi € 3.966,00 oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA di legge se dovuta;

3) dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/02 perché la parte appellante sia dichiarata tenuta al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.

Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del 25 novembre 2024.

Il Giudice Ausiliario relatore

Dott.ssa Maria [REDACTED]

La Presidente

Dott.ssa Emanuela [REDACTED]